

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art.2222 c.c.) CIG B272D850B7

TRA

la società **Elbana Servizi Ambientali – ESA S.p.A.** nel proseguo indicata con il termine di "*Committente*" con sede in Portoferraio (LI) – 57037 Viale Elba n. 149, in persona del Direttore Generale Massimo Diversi C.F. P.IVA e C.C.I.A.A. di Livorno n. 01280440494;

E

il Sig. **Carlo Pinzauti** C.F. PNZCRL62M06D612E di seguito denominato "*Collaboratore*", nato il 6 Agosto 1962 e residente in Via Roma 121 Bagno a Ripoli – Firenze, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Firenze con il n° 807, Professionista Antincendio (Elenchi Ministero dell'Interno Art.7 D.M. 5 Agosto 2011) con Codice di Abilitazione FI00807P00166

Premesso che:

- il *Committente* ha necessità di individuare una figura professionale specializzata, altamente qualificata, alla quale affidare l'incarico temporaneo di programmazione dei servizi di RD sul territorio dell'Isola d'Elba attraverso l'impiego ottimale di mezzi/attrezzature in dotazione e/o l'approvvigionamento di mezzi/attrezzature innovative;
- dopo adeguata verifica, è emerso che interamente alla struttura organizzativa del *Committente* non sono presenti risorse umane dotate di capacità professionali specifiche in grado di assumere la tipologia di incarico meglio esplicitato nel proseguo del documento. A tal proposito, si richiama l'articolo 110, comma 6, del Tuel e l'articolo 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs n.165/2001 il cui contenuto evidenzia la legittimità degli incarichi esterni quando ricorrano esigenze eccezionali ben delimitate per le quali occorra l'impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne, che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali. Nel caso di specie, inoltre, il ricorso a professionalità esterne è motivato dalle ridotte dimensioni del *Committente* e delle relative strutture organizzative.

Rilevata dunque l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della struttura del *Committente*;

Rilevato che il Sig. Carlo Pinzauti risulta essere esperto di particolare e comprovata competenza – come emerge dal Curriculum Vitae agli atti depositato e dalle precedenti occasionali collaborazioni.

Richiamate le premesse sopra esplicitate, si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Il *Committente*, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D. Lgs n. 276/2003 in applicazione della legge n. 30/2003, conferisce incarico al *Collaboratore*, il quale accetta, di prestare la propria attività professionale avente per oggetto **la programmazione dei servizi di RD sul territorio dell'Isola d'Elba attraverso l'impiego ottimale di mezzi ed attrezzature in dotazione e/o l'approvvigionamento di mezzi ed attrezzature innovative.** Sotto vengono individuati in maniera specifica i contenuti ed i parametri utili per l'esecuzione:
 - assistenza tecnica nell'analisi e nel superamento delle criticità rilevate nei processi connessi alla manutenzione di veicoli di proprietà del *Committente*;
 - assistenza tecnica nell'analisi e nel superamento delle criticità rilevate nei processi connessi alla manutenzione di veicoli di cui il *Committente* si è dotato attraverso contratti di noleggio;

- consulenza di natura tecnico-economica nell'individuazione sul mercato di riferimento di veicoli ed attrezzature innovative, tese ad apportare miglioramenti e valore aggiunto all'interno dei servizi di RD;
- supporto operativo e documentale ai fini della partecipazione del *Committente* al GDL "veicoli e manutenzione" organizzato dalla Capogruppo Retiambiente per la predisposizione di procedure d'Appalto necessarie a soddisfare le esigenze, tra le altre, della SOL ESA;
- consulenza specialistica nella definizione dell'allestimento dei veicoli noleggiati dal *Committente* mediante AQ stilati dalla Capogruppo.

Ai fini del riscontro della correttezza dell'adempimento al lavoro demandato, il *Collaboratore* si impegna a presentare al termine dell'incarico apposita relazione di sintesi, quale rendicontazione della proficuità dell'operato e delle attività effettivamente eseguite, quindi la rispondenza dell'incarico alle effettive esigenze dell'amministrazione conferente.

- 2) Il *Collaboratore* si impegna a prestare la propria attività mediante la forma della prestazione di lavoro autonomo occasionale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente Contratto. Il *Collaboratore* si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- 3) La prestazione, di carattere straordinario, sarà condotta entro un predeterminato termine, strettamente connesso all'obiettivo o progetto da realizzare. **Essa avrà inizio il giorno 18/07/2024 e si concluderà entro il giorno 30/06/2025.** Le giornate lavorative richieste per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono individuate in numero massimo di **10**. È espressamente esclusa la possibilità di rinnovo.
- 4) La prestazione sarà svolta dal *Collaboratore* con autonomia ed indipendenza e non avrà vincolo di subordinazione.
- 5) Il corrispettivo lordo della prestazione viene stabilito nel modo seguente:
 - a. **€ 4.400,00 (euro tremilaquattrocento/00)** quale componente fissa;
 - b. **€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00)** quale componente variabile, dovuta per ogni giornata (con un minimo di n.8 ore/giorno) in cui è richiesta la presenza fisica del *Collaboratore* presso una o più sedi del *Committente*, fino ad un massimo di n.10 giornate eventuali per l'incarico, da effettuarsi su esigenze del *Committente*;
 - c. rimborso spese vive quantificate come da articolo 7).
- 6) Gli importi di cui all'articolo 5) sono corrisposti nel modo seguente:
 - componente 5a = acconto di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) entro il giorno 31/07/2024, saldo di € 1.000,00 al termine dell'incarico;
 - componente 5bc = ogni 3 giornate.In tutti i casi, gli importi sono erogati al netto delle ritenute previdenziali vigenti soggettivamente dovute e della ritenuta fiscale. A tal proposito si richiama l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 il cui disposto disciplina e regola l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, per commesse di importo inferiore ad € 40.000,00. Il compenso risponde al canone dell'economicità e si intende proporzionato all'attività da svolgere ed all'utilità che deve essere conseguita dal *Committente*.
- 7) Le eventuali trasferte da effettuarsi presso le sedi del *Committente* presenti sul territorio dell'Isola d'Elba, preventivamente concordate, sono gestite con le modalità sotto esplicitate:

- alloggio a carico del *Collaboratore*;
- rimborso delle seguenti spese vive di trasferta, con le specifiche modalità indicate:
 - viaggio € 121,80 per indennità km (€ 0,35/km. x 348 km per tragitto A/R calcolato dal domicilio a Piombino Marittima);
 - autostrada al costo, previa consegna dei biglietti in originale;
 - traghetto al costo, previa consegna dei biglietti in originale (il transito dovrà essere solamente per n.1 passeggero a piedi, non necessitando il passaggio dell'auto, salvo in caso di espressa autorizzazione del *Committente*);
 - treno al costo, previa consegna dei biglietti in originale;
 - vitto nella misura massima di € 25,00 a pasto, ove lo stesso sia rimasto a carico del *Collaboratore*, previa consegna di ricevuta o scontrino parlante in originale.

Non è previsto il rimborso di ulteriori spese non specificatamente elencate. Tali rimborsi, documentati e pertinenti, non concorreranno a formare reddito per il *Collaboratore* e, conseguentemente, non saranno assoggettati a ritenuta di acconto.

- 8) In caso di eventi che impediscano lo svolgimento della prestazione pattuita, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della funzione si intendono prorogate con modalità e tempi da concordare tra le parti.
- 9) Il *Committente* si impegna a non revocare unilateralmente il presente Contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC. Il *Collaboratore* potrà sempre far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso, se lo ritiene opportuno.

Si dispone, infine, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 la pubblicazione dell'atto relativo alla procedura in oggetto sul sito istituzionale di ESA S.p.A. nella sezione "Amministrazione trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 15 del D. Lgs n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le normative vigenti in materia.


Portoferraio, 12/07/2024

Letto approvato e sottoscritto

Il Committente – ESA S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Diversi



Il Collaboratore

Carlo Pinzauti



Il Consiglio di Amministrazione di ESA S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001, un Codice Etico, un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e una Politica qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione.

Carlo Pinzauti dichiara:

1. di essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica integrata adottati da ESA S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società www.esaspa.it);
2. di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato;
3. di non incorrere, allo stato e al momento, nella condizione ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001.

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei documenti indicati ai punti precedenti, compiuta da parte di *Carlo Pinzauti*, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e attribuirà a ESA S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. ESA S.p.A. potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Carlo Pinzauti si rende disponibile a permettere l'esecuzione di audit da parte di ESA S.p.A., previo accordo in merito alle tempistiche. Gli audit dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

Portoferraio, 12/07/2024

Il Collaboratore

Carlo Pinzauti

